

CONVENZIONE TRA ISTITUZIONE SCOLASTICA E SOGGETTO OSPITANTE

Tra

Soggetto promotore

(Denominazione istituzione scolastica)..... con sede in via , codice fiscale d'ora in poi denominata "istituzione scolastica", rappresentata dal Sig. nato a il/...../....., codice fiscale.....;

e

Soggetto ospitante

CivicaMente Srl, con sede legale in Padenghe Sul Garda, Via Ugo Foscolo n. 10, Codice Fiscale/Partita IVA 02096560202, d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentato da Tiziano Fazzi, nato a Rivarolo Mantovano, il 19-01-1963, codice fiscale FZTZN63A19H342Y.

Premesso che

- Il Decreto legge 9 settembre 2025, n. 127, recante "Misure urgenti per la riforma dell'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e per il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026" ha disposto la ridenominazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento di cui alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, in «formazione scuola-lavoro»
- ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. 77/05, tali percorsi costituiscono una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi in esame sono organicamente inseriti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- durante i percorsi gli studenti sono soggetti all'applicazione delle disposizioni del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni;

Si conviene quanto segue:

Art. 1

1. Civicamente Srl, qui di seguito indicata/o anche come il "soggetto ospitante", si impegna a consentire, a titolo gratuito, l'adesione ai percorsi di FORMAZIONE SCUOLA-LAVORO sulla piattaforma Educazione Digitale a n° studenti.

Art. 2

1. L'accoglimento dello/degli studente/i sulla piattaforma, non costituisce rapporto di lavoro.
2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al d.lgs. 81/2008, lo studente nelle attività di FORMAZIONE SCUOLA-LAVORO è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.

3. Per ciascun allievo inserito nella struttura ospitante (in ambiente online) che svolgerà l'attività in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso formativo personalizzato, che fa parte integrante della presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi.
4. La progettazione formativa e la certificazione delle competenze acquisite è dell'istituzione scolastica.
5. L'accoglimento dello/degli studente/i minorenni per i periodi di apprendimento in contesto lavorativo non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

Art. 3

1. Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni:

- a) assiste e guida lo studente nei percorsi di FORMAZIONE SCUOLA-LAVORO e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
- b) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di FORMAZIONE SCUOLA-LAVORO, rapportandosi con il tutor esterno;
- c) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
- d) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
- e) promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza della FORMAZIONE SCUOLA-LAVORO, da parte dello studente coinvolto;
- f) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;
- g) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per i percorsi di FORMAZIONE SCUOLA-LAVORO, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

2. Il tutor formativo esterno svolge le seguenti funzioni:

- a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di FORMAZIONE SCUOLA-LAVORO;
- b) favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nella FORMAZIONE SCUOLA-LAVORO;
- c) garantisce l'informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne; valuta se toglierlo (tranne nei casi di apprendimento on-line)
- d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
- e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza di FORMAZIONE SCUOLA-LAVORO;
- f) fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.

3. Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:

- a) controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo personalizzato;
- b) raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto di apprendimento on line;
- c) elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;

d) verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie (tranne nei casi di apprendimento on-line).

Art. 4

1. Durante lo svolgimento del percorso il/i beneficiario/i del percorso/i di formazione scuola-lavoro è tenuto/sono tenuti a:

- a) svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato;
- b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo (tranne nei casi di apprendimento on-line);
- c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
- d) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- e) rispettare gli obblighi di cui al d.lgs. 81/2008, art. 20 (tranne nei casi di apprendimento on-line).

Art. 5

1. L'istituzione scolastica assicura il/i beneficiario/i della FORMAZIONE SCUOLA-LAVORO contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del d.lgs. 81/2008 il soggetto promotore si fa carico dei seguenti obblighi:

- tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di FORMAZIONE SCUOLA-LAVORO (tranne nei casi di apprendimento on-line);
- informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 d.lgs. 81/2008;
- designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).

Art. 6

1. Il soggetto ospitante si impegna a:

- a. garantire al beneficiario/ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di FORMAZIONE SCUOLA-LAVORO, mediante i canali informatici e on line, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;
- b. consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il beneficiario/i beneficiari del percorso e il tutor della struttura ospitante per verificare l'andamento della formazione per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale.

Art. 7

1. La presente convenzione decorre dalla data sotto indicata e dura fino all'espletamento dell'esperienza definita da ciascun percorso formativo personalizzato presso il soggetto ospitante.
2. È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la presente convenzione in caso di violazione del piano formativo personalizzato.

Luogo e Data

[denominazione Istituzione scolastica]

[denominazione Soggetto Ospitante]

Legale rappresentante


Fazzi Tiziano
Legale rappresentante